

Piano Strutturale Intercomunale comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo

In data 11/09/2024, entrano in vigore le norme di salvaguardia al PSI, ai sensi del comma 2ter, art 94 della LR 65/2014, come da combinato disposto comma 1, art. 2 della L.R. n. 31/2020.

A fare data dal **11/09/2024** e fino alla data di **pubblicazione sul BURT dell'atto di approvazione del Piano Strutturale Intercomunale** da parte dei comuni interessati, ai sensi del comma 2ter, art. 94 della LR 65/2014, sul territorio comunale di Vaiano e Cantagallo non saranno consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo **134, comma 1, lettere a), b), b bis), f)** e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva.

Sono pertanto vietate le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire, in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio, quali:

- a) gli interventi di **nuova edificazione**, e cioè la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, anche ad uso pertinenziale privato, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, diversi da quelli di cui alle lettere da b) a m), ed agli articoli 135 (opere ed interventi soggetti a SCIA) e 136 (attività edilizia libera);
- b) l'installazione di **manufatti**, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano **utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee**, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettera e bis) (installazione, anche in via continuativa, all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico);
- b bis)** l'installazione dei manufatti di cui all'articolo 78 (**Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie**);
- f) la realizzazione degli interventi di **ristrutturazione urbanistica**, cioè quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d'interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

Ai sensi della lettera a) di cui all'articolo 134, comma 1 è **consentita** quindi:

- b ter)** l'installazione delle **serre e dei manufatti aziendali** di cui all'articolo 70, comma 3, lettere a) (installazione di serre e di altri manufatti aventi le caratteristiche di cui al comma 1 per un periodo superiore a due anni) e b) (installazione di qualsiasi manufatto non temporaneo, comprese le serre fisse, necessario alla conduzione aziendale, che necessiti di interventi di trasformazione permanenti sul suolo);
- c) la realizzazione di opere di **urbanizzazione primaria e secondaria** da parte di soggetti diversi dal comune;
- d) la realizzazione d'**infrastrutture e d'impianti**, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, ivi compresa l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 259/2003;
- e) la realizzazione di **depositi di merci o di materiali** e la realizzazione d'**impianti per attività produttive all'aperto**, che comporti l'esecuzione di lavori a cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
- e bis)** i **mutamenti urbanisticamente rilevanti** della destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, ove ricadenti **all'interno delle zone omogenee "A"** di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;
- g) le **addizioni volumetriche** agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma esistente;
- h) gli interventi di **ristrutturazione edilizia conservativa o ricostruttiva**, definiti nell'articolo 135 bis, nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001;

- i) gli interventi di **ripristino di edifici, o parti di essi**, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, diversi da quelli costituenti interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ai sensi dell'articolo 135 bis, comma 3, lettera d);
- l) gli interventi di **sostituzione edilizia**, intesi come interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, **in assenza di contestuale incremento di volumetria complessiva**, diversi da quelli di cui all'articolo 135 bis, comma 3. Tali interventi non determinano modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e non rendono necessari interventi, se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Essi possono comportare una diversa collocazione dell'edificio ricostruito rispetto a quello preesistente.
- m) le **piscine** nonché gli **impianti sportivi**, ancorché ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo inedificato.